

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1204/2012 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2012****recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Castelmagno (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda dell'Italia concernente l'approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione «Castelmagno» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

(2) Il Lussemburgo ha notificato alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(3) Con lettera del 23 settembre 2010 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni. Nel termine di sei mesi non è stato raggiunto nessun accordo tra le parti. Tuttavia il Lussemburgo ha ritirato la sua opposizione con lettera del 2 agosto 2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 24 dicembre 2009, concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 320 del 24.12.2009, pag. 27.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3. Formaggi

ITALIA

Castelmagno (DOP)
